COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

95.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Norme per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica (3097);

Botta ed altri: Norme per lo snellimento delle procedure di intervento per l'edilizia residenziale e per l'erogazione dei relativi flussi finanziari (330);

Ferrarini ed altri: Programma di edilizia cooperativa per la locazione (1040);

Ferrarini ed altri: Programmi per l'edilizia residenziale destinati alla locazione (1041);

Bulleri ed altri: Finanziamenti ed agevolazioni per programmi di edilizia convenzionata (1371);

Sapio ed altri: Proroga del piano decennale di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-1989 (1372);

Ferrarini ed altri: Norme a favore delle cooperative di abitazione e per la trasformazione delle cooperative a proprietà indivisa (2273);

Solaroli ed altri: Riconoscimento ai fabbricati dati in godimento ed in uso ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa della qualità di beni strumentali e qualificazione del relativo reddito come reddito di impresa (3045) 3

Botta Giuseppe, *Presidente* 3, 8, 9, 10

Bonfatti Paini Marisa (gruppo comunista-PDS) 8, 9, 10

Donati Anna (gruppo verde) 8

Ferrarini Giulio (gruppo PSI), *Relatore* ... 3, 8, 9

Martuscelli Paolo (gruppo DC) 8, 9

Paganelli Ettore, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 10

Rocelli Gianfranco (gruppo DC) 8

Sapio Francesco (gruppo comunista-PDS) ... 10

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,45.

FRANCESCO SAPIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica (3097); e delle proposte di legge Botta ed altri: Norme per lo snellimento delle procedure di intervento per l'edilizia residenziale e per l'erogazione dei relativi flussi finanziari (330); Ferrarini ed altri: Programma di edilizia cooperativa per la locazione (1040); Ferrarini ed altri: Programmi per l'edilizia residenziale destinati alla locazione (1041); Bulleri ed altri: Finanziamenti ed agevolazioni per programmi di edilizia convenzionata (1371); Sapio ed altri: Proroga del piano decennale di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-1989 (1372); Ferrarini ed altri: Norme a favore delle cooperative di abitazione e per la trasformazione delle cooperative a proprietà indivisa (2273); Solaroli ed altri: Riconoscimento ai fabbricati dati in godimento ed in uso ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa della qualità di beni strumentali e qualificazione del relativo reddito come reddito di impresa (3045).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Botta ed altri: « Norme per lo snellimento delle procedure di intervento per l'edilizia residenziale e per l'erogazione dei relativi flussi finanziari »; Ferrarini ed altri: « Programma di edilizia cooperativa per la locazione »; Ferrarini ed altri: « Programmi per l'edilizia residenziale destinati alla locazione »; Bulleri ed altri: « Finanziamenti ed agevolazioni per programmi di edilizia convenzionata »; Sapio ed altri: « Proroga del piano decennale di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-1989 »; Ferrarini ed altri: « Norme a favore delle coopertive di abitazione e per la trasformazione delle cooperative a proprietà indivisa »; Solaroli ed altri: « Riconoscimento ai fabbricati dati in godimento ed in uso ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa della qualità di beni strumentali e qualificazione del relativo reddito come reddito di impresa ».

Proseguiamo l'esame dei provvedimenti relativi all'edilizia residenziale pubblica il cui *iter* mi auguro possa concludersi rapidamente al fine di fornire una risposta concreta al problema della casa, drammatico ed urgente specie per le aree metropolitane.

GIULIO FERRARINI, *Relatore*. Al fine di consentire un'adeguata revisione del testo base e sciogliere taluni nodi rimasti aperti, ritengo opportuno presentare le seguenti proposte di modifica sulle quali sono disponibile ad accogliere i suggerimenti dei colleghi:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(.....).

1. Sino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'intervento pubblico

nel settore dell'edilizia residenziale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, le disponibilità esistenti presso la Sezione autonoma della cassa depositi e prestiti, istituita con l'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e quelle che vi affluiranno fino alla predetta data, sono programmate e spese per le finalità e con le modalità e le procedure della ricordata legge 5 agosto 1978, n. 457, e sue successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle di cui alla presente legge.

Sopprimere l'articolo 2.

Sopprimere l'articolo 3.

Sopprimere l'articolo 4.

Sopprimere l'articolo 5.

Sopprimere l'articolo 6.

Sopprimere l'articolo 7.

Sopprimere l'articolo 8.

Sopprimere l'articolo 9.

All'articolo 9, primo comma, sostituire le parole a contributo integrale *con le seguenti* di edilizia sovvenzionata.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

ART. .....
(Contributi di edilizia agevolata).

1. I contributi di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono concessi per interventi di nuova costruzione, di recupero, come definito dal successivo articolo 3, e per quelli destinati alla locazione ai sensi dei successivi articoli 4 e 5.

2. I valori dei predetti contributi sono stabiliti ed aggiornati dal CER in funzione del reddito dei beneficiari e della destinazione degli interventi ammessi a contributo ai sensi della presente legge.

3. I contributi sono concessi anche indipendentemente dalla concessione di mutui fondiari ed edilizi e coprono parte del costo convenzionale dell'intervento stabilito dal CER, ai sensi dell'articolo 3, lettera *n)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

4. I contributi sono concessi, anche in unica soluzione, a parità di valore attuale, in un massimo di 13 annualità, costanti, nei limiti delle disponibilità attribuite alle regioni dal CER, ferma restando l'entità annuale complessiva del limite di impegno autorizzato a carico dello Stato. L'autorizzazione delle annualità è effettuata ad un tasso pari al costo della provvista in vigore al momento del provvedimento regionale di concessione del contributo a favore dell'operatore.

5. Gli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio nonché gli altri istituti di credito sono tenuti a concedere, anche in pendenza dei procedimenti di esproprio prioritariamente ai programmi edilizi assistiti da contributo finanziamenti a tasso sia costante che variabile o in qualsivoglia altra forma tecnica alle condizioni di mercato. In tal caso il contributo pubblico concesso ai beneficiari può essere ceduto pro-solvendo all'ente mutuante. I finanziamenti predetti sono assistiti dalla garanzia dello Stato ai sensi degli articoli 17 e 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni.

6. La garanzia dello Stato agli istituti di credito per le operazioni di mutuo effettuate in pendenza delle procedure di esproprio nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, o nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle condizioni e nei modi di cui agli articoli 10-*ter* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 876, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modifiche ed integrazioni, deve intendersi operante, fino a concorrenza dell'importo di lire 10 miliardi ogni anno, a richiesta degli enti mutuanti in caso di insolvenza dei mutuatari, non riconducibile a mero ritardo. I criteri e le modalità per l'applicazione del presente comma, sono stabi-

liti con decreto del Ministro del tesoro su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato esecutivo del CER. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'operatività della garanzia si provvede mediante utilizzo di pari importo delle disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

7. Il decreto di concessione di contributo a richiesta del beneficiario è scontabile dagli istituti e sezioni di credito al valore attuale alle condizioni previste dalla convenzione di cui al successivo comma 9.

8. In presenza di finanziamenti concessi dagli istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio, nonché da altri istituti di credito il contributo pubblico è erogato anche in fase di pre-ammortamento, comunque per un periodo non superiore a quattro anni, in misura proporzionale alle quote di mutuo erogate, fatte salve le misure massime complessive stabilite al precedente comma 3.

9. Gli interventi di edilizia agevolata attivati in base alla legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni, se ancora non pervenuti alla fase di concessione del contributo, possono essere agevolati con il contributo pubblico di cui ai precedenti commi in alternativa ai contributi in conto interessi, nei limiti delle disponibilità già attribuite alle regioni.

10. I rapporti tra istituti di credito e regioni sono regolati da apposita convenzione stipulata sulla base di una convenzione-tipo approvata dal ministro del tesoro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sopprimere l'articolo 11.

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. .....
(Interventi di recupero).

1. Le disponibilità per l'edilizia sovvenzionata sono utilizzate anche per il recupero ai sensi dell'articolo 31 lettere *d)* ed *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, di immobili a totale o prevalente destinazione residenziale e dei volumi non residenziali ad essa funzionali, ivi compresi, ove occorra, l'acquisizione degli immobili da recuperare e l'adeguamento delle relative urbanizzazioni.

All'articolo 13, comma 1, sostituire il numero 10 *con le parole* 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'articolo ..... della presente legge.

All'articolo 13, comma 2, dopo le parole programmi di intervento *aggiungere le parole* anche su proposta di singoli operatori.

All'articolo 13, comma 2, sopprimere la parola anche.

All'articolo 13, comma 4, sostituire le parole si prescinde dai *con le parole* il CER definisce i requisiti soggettivi.

All'articolo 14, comma 1, sostituire il numero 10 *con le parole* 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'articolo ..... della presente legge.

All'articolo 14, comma 9, sopprimere le parole Ministro dei lavori pubblici presidente del CER.

All'articolo 15, comma 1, sostituire il numero 10 *con le parole* 19 della legge 5 agosto 1978, n. 457, come modificato dall'articolo ..... della presente legge.

All'articolo 16, comma 2, sopprimere la lettera a).

Sopprimere l'articolo 17.

Sopprimere l'articolo 18.

Sopprimere l'articolo 19.

All'articolo 20, comma 1, sostituire le parole articolo 3, lettera *f), con le seguenti* articolo 2, lettera *c),* della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. .....
(Copertura finanziaria).

1. Per gli anni 1991-1992, ferme restando le disponibilità derivanti dall'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il contributo dello Stato è fissato in lire 10 miliardi in ragione di 5 miliardi nel 1991 e 5 miliardi nel 1992 alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando la voce « Fondo per interventi nell'edilizia residenziale e rifinanziamento della legge 16 ottobre 1975, n. 492, per la proroga del contributo alle cooperative edilizie degli appartenenti alle forze armate ed alle forze di polizia ».

2. A decorrere dall'anno 1993 in sede di legge finanziaria possono essere disposti ulteriori finanziamenti per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

3. I fondi disponibili fino al limite massimo di 2.000 mila miliardi a valere sull'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito con modificazioni nella legge 10 novembre 1983, n. 637, al netto delle somme impegnate con provvedimento regionale anche provvisorio di concessione del contributo per la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata finanziati ai sensi della legge 3 agosto 1978, n. 457 ed al netto di quella necessaria per il pagamento dei maggiori oneri quantificati per ciascuna regione con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici presidente del CER, sono destinati prioritariamente ai programmi di cui all'articolo 8.

4. Per l'utilizzo di tali disponibilità si applicano anche le disposizioni di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito nella legge 5 aprile 1985, n. 118.

5. La riserva di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si applica limitatamente alla programmazione dei fondi relativi al biennio 1988-1989.

6. Le risorse di cui al precedente comma 1 fino all'importo di lire 10 miliardi sono riservate per la concessione di agevolazioni creditizie a favore di cooperative di abitazioni a proprietà divisa o indivisa costituite tra gli appartenenti alle Forze dell'ordine e che prevedano nei loro statuti adeguate riserve a favore del personale cessato dal servizio.

Sostituire la rubrica dell'articolo 23 con la seguente (Procedura e termine di avvio dei programmi di edilizia residenziale pubblica).

All'articolo 23, prima del comma 1, aggiungere i seguenti:

01. Il CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, Presidente del CER, ripartisce fra le regioni i fondi di cui alla presente legge entro 60 giorni dalla comunicazione della suindicata proposta.

02. Le regioni, entro 90 giorni dalla ripartizione dei fondi provvedono ad approvare e trasmettere al CER i propri programmi.

03. Qualora la regione non provveda nei termini di cui al precedente comma 2, il comitato esecutivo del CER previa diffida ad adempiere alla regione stessa, invita gli enti locali territoriali, gli IACP e gli operatori del settore a presentare entro 60 giorni proposte di intervento di documentata fattibilità da effettuarsi nell'ambito territoriale della regione inadempiente.

04. Entro i successivi 60 giorni, il Comitato esecutivo del CER, integrato dal rappresentante della regione inadem-

piente, ove non sia membro con diritto di voto, delibera in luogo della regione nei limiti delle disponibilità finanziarie attribuitele.

05. Le somme non destinate alla scadenza del termine del comma 4 sono automaticamente revocate e portate ad incremento delle disponibilità di cui al precedente articolo 1.

06. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano altresì ai programmi finanziati con leggi precedenti qualora la regione non abbia provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, a localizzare gli interventi.

All'articolo 23, comma 1, sostituire le parole a contributo parziale *con la seguente* agevolata.

All'articolo 23, sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Se la regione non provvede entro l'ulteriore termine assegnatole, il Comitato esecutivo del CER, entro il trentesimo giorno successivo, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 9, n. 5, della legge 5 agosto 1978, n. 457, nell'ambito della stessa regione.

2-*bis*. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata, non pervenuti alla consegna dei lavori ed apertura dei cantieri entro i termini di legge, la regione assegna un termine ulteriore non superiore a trenta giorni, scaduto il quale il presidente della giunta regionale, nei successivi trenta giorni, nomina un commissario *ad acta*. Decorso tale termine la nomina del commissario *ad acta* viene effettuata dal Ministero dei lavori pubblici.

2-*ter*. I programmi di edilizia devono pervenire, pena la decadenza del beneficio alla fase di inizio dei lavori entro dieci mesi dalla data di pubblicazione della delibera regionale di localizzazione o di individuazione dei soggetti attuatori sul Bollettino ufficiale della Regione.

All'articolo 24, comma 1, sostituire le parole a contributo parziale *con la parola* agevolata.

All'articolo 28 sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978 n. 457 è sostituito dal seguente:

« L'assegnazione e l'acquisto di cui al comma precedente ed il relativo frazionamento di mutui ovvero l'atto di liquidazione finale nel caso di alloggi costruiti da privati devono essere effettuati rispettivamente entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora l'acquisto e l'assegnazione non intervengano nel termine anzidetto di contributo sugli interessi di preammortamento continuerà ad essere corrisposto qualora l'immobile sia locato ai sensi degli articoli 14 e 15 della presente legge a pena di decadenza ».

All'articolo 28, comma 2, sopprimere le parole dal CER e recepiti.

All'articolo 28, sopprimere il comma 4.

Sopprimere l'articolo 30.

All'articolo 32, comma 1, sopprimere le parole In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, comma 5 del codice civile.

Sopprimere l'articolo 34.

All'articolo 36, comma 2, aggiungere, infine, la seguente lettera:

f) sia acquisita l'adesione degli Istituti mutuanti alla eventuale riduzione del capitale mutuato in relazione al maggior importo ammesso originariamente al fi-

nanziamento sulla base della previsione legislativa per la realizzazione di alloggi da parte delle cooperative a proprietà indivisa.

Sopprimere l'articolo 38.

All'articolo 39, sopprimere il comma 5.

MARISA BONFATTI PAINI. Mi rendo conto della difficoltà e della mole di lavoro di cui il relatore si è fatto carico, tuttavia devo ammettere che non riesco più a seguire il provvedimento, dal momento che vengono continuamente preannunciate modifiche, soppressioni od aggiunte. Pertanto, chiederei un ultimo sforzo per esaminare attentamente gli emendamenti presentati dal relatore al fine di evitare che ciascuno di noi lavori sul testo sbagliato.

ANNA DONATI. Desidero chiedere al relatore alcuni chiarimenti per quanto concerne la quantificazione degli oneri finanziari del provvedimento. In proposito sono state avanzate valutazioni diverse sull'effettiva sussistenza del fondo, che di volta in volta è stato individuato in 4.000, 5.000, 8.000 miliardi. Ho una mia ipotesi, ma vorrei sapere se il relatore sia in grado di quantificare le riserve finanziarie a disposizione.

GIANFRANCO ROCELLI. Vorrei rilevare che, in considerazione della pausa dei lavori parlamentari prevista tra quindici giorni, forse sarà necessario un rinvio del termine per la presentazione degli emenendamenti.

PRESIDENTE. Anche durante la settimana di sospensione dei lavori dell'Assemblea sarà possibile presentare gli emendamenti. Un rinvio comporterebbe uno slittamento di tre settimane.

GIANFRANCO ROCELLI. Propongo di fissare la data del 1° marzo, al solo scopo di facilitare da parte dei componenti la Commissione la presentazione degli emendamenti.

Quanto alle questioni di merito, desidero avanzare una richiesta. Considerando che il Comitato ristretto ha elaborato un testo che dovrà seguire un complesso *iter* legislativo e tenendo conto che la Camera ha iniziato l'esame di questo provvedimento da ben tre anni – potremmo aggiungerne altri dieci se ci riferissimo alle precedenti legislature – credo sarebbe opportuno avere la possibilità di far mente locale non solo sugli emendamenti, ma sul complesso del provvedimento stesso. In altre parole, sembrerebbe necessario che il relatore svolgesse una nuova relazione, al fine di poter affrontare la discussione del provvedimento in tutta la sua ampiezza.

PAOLO MARTUSCELLI. Mi associo alla richiesta di poter discutere con serenità su un testo complessivo.

Con riferimento alla lettera *d)* dell'articolc 12, ho già avuto modo di far presente che, soprattutto nelle città ad elevata densità abitativa nelle quali non esistono aree disponibili, occorrerebbe guardare con particolare attenzione alle zone in cui già sono stati costruiti negli anni Cinquanta edifici economico-popolari residenziali a due o tre piani, per verificare se sia il caso di prevedere la demolizione di questi rioni popolari al fine di adeguarli alla domanda impellente di unità abitative.

Sempre in merito all'articolo 12 ho già rilevato che esistono programmi iniziati e mai completati e che perciò, prima di dare l'avvio a nuove iniziative, si potrebbe procedere alla definizione di quelle in atto.

GIULIO FERRARINI, *Relatore*. Vorrei invitare l'onorevole Martuscelli ad attendere la successiva fase della discussione del provvedimento per avanzare nuove proposte.

PAOLO MARTUSCELLI. Credo sia utile conoscere in questo momento il parere del relatore.

Infine, vorrei far presente il problema della mobilità degli impiegati dello Stato, resa difficile dalla mancanza di alloggi.

PRESIDENTE. È stata presentata un'apposita proposta di legge.

PAOLO MARTUSCELLI. Si tratta comunque di un problema da affrontare, poiché in passato esisteva una normativa apposita – mi riferisco agli alloggi INCIS – ed oggi sarebbe opportuno far sì che la mobilità degli impiegati dello Stato fosse facilitata.

GIULIO FERRARINI, *Relatore*. La domanda posta dall'onorevole Donati è la più difficile, perché difficile è in effetti la definizione delle risorse necessarie. A tale quantificazione si può giungere in via approssimativa, sulla base di una serie di considerazioni.

In primo luogo, dovrebbero essere a disposizione gli ex fondi GESCAL fino al 31 dicembre 1992, pari a circa 2.500 miliardi annui; si tratterà poi di verificare cosa accadrà di questi fondi, se cioè verranno mantenuti ovvero aboliti. Quelli relativi agli anni 1988 e 1989 sono stati finora ripartiti dal CER; credo che siano a disposizione quelli per il 1990, 1991 e 1992.

Vanno poi considerati i fondi previsti dalle recenti leggi finanziarie per l'edilizia agevolata; purtroppo non si tratta di cifre elevate.

PRESIDENTE. Tali fondi consistono in 100 miliardi.

GIULIO FERRARINI, *Relatore*. Esistono poi i fondi di cui all'*ex* articolo 4-*bis*, di cui al comma 3 dell'articolo 22-*bis*. La cifra è stata lasciata in bianco nel testo proposto poiché abbiamo più volte chiesto al Ministero ed al CER di quantificarli, ma non ci sono mai state date risposte precise. Si è sempre parlato, almeno fino a poco tempo fa, di una disponibilità compresa tra i 4 e i 6 mila miliardi, ma con beneficio di inventario. Il problema era di stabilire se l'articolo in questione dovesse prevedere fondi solo per i programmi integrati (in tal caso si parlava di una disponibilità fino al limite massimo di mille miliardi), oppure per altri interventi e finalità previsti dalla legge (con un limite massimo di 2.000 miliardi). Questa è, *grosso modo*, la situazione che deriva dal fatto che le ultime leggi finanziarie hanno previsto poco, o quasi nulla, per l'edilizia, anche perché vi sono notevoli residui passivi. Tuttavia, sono convinto che tali residui siano il risultato della mancanza di leggi adeguate che consentano la spesa, per cui rischiamo di entrare in un circolo vizioso; infatti, ora che abbiamo tolto i fondi dalla legge finanziaria rischiamo di approvare una legge senza copertura. Ma se così fosse (in realtà non lo è perché i fondi ci sono) avremmo un contenitore che potrebbe essere riempito in modo adeguato con le prossime leggi finanziarie.

All'onorevole Rocelli vorrei dire che ho già svolto una relazione circa la nuova situazione che si è determinata, in cui ho spiegato anche i motivi della soppressione di taluni articoli.

Ritengo corretta l'osservazione degli onorevoli Bonfatti Paini e Martuscelli circa la necessità di disporre di un quadro completo della situazione per poter seguire il provvedimento. Credo che un testo aggiornato con le modifiche preannunciate oggi e la settimana scorsa possa costituire una base di lavoro per avere un'idea complessiva del provvedimento.

Le questioni da lei poste, onorevole Martuscelli, sono senz'altro degne della massima attenzione ed a tale proposito la invito a presentare emendamenti. In particolare, per quanto riguarda la ristrutturazione delle aree degli IACP vorrei far presente che la sua osservazione non fa che avvalorare la mia convinzione circa il fatto che i fondi debbano essere finalizzati ad interventi di recupero delle case, non di verniciatura delle facciate esterne.

MARISA BONFATTI PAINI. Vorrei rivolgere una domanda al rappresentante del Governo. Il relatore ha riferito le notizie in suo possesso circa i finanziamenti di questa legge. Mi pare che i fondi GE-

SCAL vengano utilizzati per tante occasioni...

FRANCESCO SAPIO. Non utilizzati, ma promessi !

MARISA BONFATTI PAINI. Se non erro è stata formulata l'ipotesi di utilizzarli all'interno del provvedimento sugli IACP e per il fondo sociale. Se così fosse, non so quale consistenza possa avere questa legge dal punto di vista dei finanziamenti, visto che vi sono altri provvedimenti che dovrebbero attingere allo stesso fondo.

ETTORE PAGANELLI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Sappiamo che questa è una legge-ponte, che dovrà quindi essere raccordata ad altri provvedimenti, in particolare a quello sugli IACP e al provvedimento governativo attualmente all'esame del Senato. Quindi, anche il problema dei finanziamenti sarà esaminato nel suo complesso.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per l'impegno con cui sta affrontando questa materia.

Sulla base di quanto è emerso dal dibattito odierno, propongo di fissare il 5 marzo come data entro la quale procedere alla presentazione di ulteriori emendamenti.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 20 marzo 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO